

STATUTO A.S.D. GAZZADA SCHIANNO

Art. 1 – Denominazione e Sede

È costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata A.S.D. GAZZADA SCHIANNO (d'ora in poi: "Associazione"). L'Associazione ha sede in Gazzada Schianno (Va) Via Manzoni n. 5 ed ha durata illimitata. Il trasferimento della sede non è considerato modifica statutaria se rimane nel territorio del Comune di Gazzada Schianno.

Art. 2 - Scopo

L'Associazione è apolitica e non persegue scopi di lucro. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche aperte a tutti, la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani nonché l'impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva, realizzando altresì a tal fine attività didattiche di avvio alle pratiche sportive; la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti. L'Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I.. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del gioco del calcio. Nella propria sede l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa a favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

Art. 3 – Colori sociali

I colori sociali dell'Associazione sono giallo-blu.

Art.4 – Affiliazione

L'Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti, L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 5 - Soci

Possono essere soci dell'Associazione maggiorenni e minorenni che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo Statuto e intendano partecipare all'attività associativa, dotate di una irreprezibile condotta morale civile e sportiva e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato. Per irreprezibile condotta si intende una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da indebite esternazioni pubbliche lesive della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa, della FIGC, della Lega Nazionale Dilettanti e dei suoi Organi.

Possono aderire all'associazione anche i soci che non intendono partecipare personalmente all'attività sportiva. Sono tenuti a tesserarsi alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva cui aderisce l'Associazione solo i soci che intendono partecipare all'attività sportiva, anche in qualità di allenatori, dirigenti e accompagnatori.

Tutti i soci hanno i medesimi diritti e assumono i medesimi doveri nei confronti dell'Associazione, fatti salvi quelli derivanti dallo svolgimento della pratica sportiva come atleti, allenatori, dirigenti o accompagnatori.

Art. 6 – Domanda di ammissione

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal richiedente se maggiorenne o da un genitore o da chi ne fa le veci se minorenni e risponde verso l'Associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

L'ammissione tra i soci è deliberata dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione e, in caso di reiezione, ne indica le motivazioni.

I genitori dei soci minorenni possono divenire soci dell'Associazione, alle condizioni e secondo le modalità di cui al presente articolo e all'art. 5.

Il Consiglio Direttivo può conferire il titolo onorifico di Socio Onorario a coloro che operano o hanno operato con particolare impegno a favore dell'Associazione. I soci onorari, che hanno accettato tale titolo, non hanno diritto di voto e non sono tenuti a pagare la quota annuale o ad altri versamenti.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa e alle specifiche attività sportive per le quali hanno presentato apposita domanda.

Solo i soci maggiorenni esercitano il diritto di voto in Assemblea e possono far parte degli organi associativi. I diritti di voto dei soci minorenni alle Assemblee e per le elezioni delle cariche sociali sono esercitati da un genitore o da chi ne fa le veci.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, le decisioni degli Organi associativi, le disposizioni statutarie e regolamentari degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive nazionali cui l'Associazione è affiliata, nonché di corrispondere le quote associative annuali e i contributi specifici dovuti per la partecipazione a particolari attività.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci e preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per dimissioni, esclusione, morte, morosità e mancato rinnovo del tesseramento all'ente cui è affiliata l'Associazione, ove richiesto.

Le dimissioni sono efficaci nel momento in cui il documento che le contiene è acquisito dall'Associazione; sono comunque fatti salvi tutti i diritti che l'Associazione ha nei confronti del dimissionario, compreso il pagamento della quota associativa e delle altre somme comunque ancora dovute.

Il socio può essere escluso qualora ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione o comunque contrari alle norme Statutarie e ai doveri associativi. Può essere escluso dall'Associazione il socio che rimane assente per tre esercizi consecutivi all'Assemblea annuale che approva il rendiconto. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver convocato e ascoltato il socio interessato, se si presenta.

Il socio è considerato moroso qualora non versi la propria quota associativa annuale o i contributi specifici dovuti entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo. La morosità e il mancato rinnovo del tesseramento sono definitivamente accertati dal Consiglio Direttivo.

Il socio può richiedere l'applicazione delle eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive nazionali cui l'Associazione è affiliata. Contro il provvedimento di esclusione il socio ha 30 giorni di tempo per far ricorso all'Assemblea.

Art. 9 – Irripetibilità dei versamenti

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti.

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 10 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- il Revisore [oppure: Collegio dei Revisori], se istituito ed eletto dall'Assemblea.

I componenti le cariche sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, salvo rimborsi spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – L'Assemblea e sue competenze

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il rendiconto preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri determinandone previamente il numero;
- determina l'ammontare delle quote associative ed il termine ultimo per il loro versamento;
- discute ed approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sui casi di cui all'art. 8 (perdita della qualifica di socio);
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulla modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 12 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo, ogni qualvolta lo ritenga il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione deve essere fatta almeno 5 giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta (anche a mezzo mail), e comunque anche con affissione dell'avviso presso la sede.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 13 – Intervento in Assemblea e quorum

Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci, esclusi i soci morosi, ma solo i soci maggiorenni possono votare, fatto salvo quanto previsto all'art.6 secondo periodo, riguardo alla rappresentanza dei soci minorenni. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega. Ai fini delle maggioranze richieste dagli articoli seguenti si computano solo i soci che possono votare. Possono intervenire all'Assemblea, senza diritto di voto, anche il Revisore [oppure: i Revisori] non socio.

Art. 14 – Validità dell'Assemblea e delle delibere

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti salvo diversa disposizione statutaria. Nelle delibere di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli

amministratori non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Ciascun socio può chiedere al Presidente di consultare il libro dei verbali dell'Assemblea. Delle delibere Assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione e resta in carica 4 anni. I consiglieri possono essere rieletti.

Il numero dei membri del Consiglio è determinato dall'Assemblea convocata per la loro elezione; è formato da un minimo di 5 a un massimo di 15 membri.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal CONI ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva.

Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa per tre adunanze consecutive del Consiglio Direttivo è dichiarato decaduto dal Consiglio medesimo.

Art. 16 – Competenze del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo competono tutte le decisioni, salvo quelle di competenza di altri Organi.

Il Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo:

- elegge il Presidente scegliendolo tra i membri del Consiglio;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- determina, con maggioranza superiore ai 2/3 dei membri, le specialità sportive,
- definisce annualmente il calendario delle attività sportive e associative, sentito il parroco dell'Unità Pastorale di Gazzada-Schianno-Lozza[o il Vicario parrocchiale o il direttore dell'oratorio a ciò delegato], curando il coordinamento di tali attività con le iniziative pastorali,
- accoglie le domande di adesione presentate da nuovi soci,
- elegge, se vi è la necessità, un Vice Presidente tra i consiglieri,
- nomina il Tesoriere su proposta del Presidente,
- fissa la data dell'Assemblea annuale e predispone l'ordine del giorno,
- delibera l'importo della quota associativa annuale e ogni altro contributo relativo alle attività della Associazione,
- delibera l'apertura di c/c bancari e/o postali,
- delibera gli incarichi associativi, prestando particolare attenzione agli allenatori, ai dirigenti e agli accompagnatori,
- accetta le liberalità e le donazioni che non sono riservate all'Assemblea,
- predispone il bilancio preventivo,
- redige il rendiconto e predispone la relazione annuale circa l'attività associativa,
- assicura un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di proprietà di terzi, di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività,
- adotta le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione,
- delibera il Regolamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta, salvo diversa previsione.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 – Integrazione del Consiglio Direttivo

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

Qualora non vi siano “primi non eletti”, i consiglieri in carica possono cooptare, con decisione assunta a maggioranza dei membri rimasti, i soci necessari per reintegrare il numero pieno del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà il nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Si riunisce anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri inviata a tutti i consiglieri.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata a tutti i membri almeno 5 giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta (anche a mezzo mail).

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i membri, anche se non è stata inviata la comunicazione di convocazione.

Art. 19 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e:

- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo,
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo,
- in caso di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione,
- accetta e incassa liberalità e donazioni di modico valore, rilasciandone quietanze; tale potere può essere delegato al Tesoriere o ad altro consigliere,
- accetta sovvenzioni e contributi offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati – rilasciandone quietanze liberatorie – solo se non comportano obblighi per l'Associazione; tale potere può essere delegato dal Presidente al Tesoriere o ad altro consigliere,
- ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ordinaria ed amministrativa.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto.

Al Presidente possono essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Qualora il Presidente non possa operare ne fa le veci il Vice Presidente, se eletto, oppure il consigliere più anziano per elezione o età. Il Presidente nomina il Segretario.

Art. 20 – Il Revisore [oppure: Collegio dei Revisori]

Compete all'Assemblea deliberare l'istituzione del Revisore [oppure: Collegio dei Revisori ed eleggerne i membri] anche tra i non soci.

[Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri].

Resta in carica 3 anni.

Il Revisore [oppure: Collegio dei Revisori] può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, anche esprimendo il proprio parere.

Il suo compito è garantire che l'amministrazione dell'Associazione sia condotta secondo i criteri di prudenza e saggezza, avendo come riferimento le indicazioni dell'Assemblea, il programma annuale, nonché il bilancio preventivo.

Il Revisore [oppure: Collegio dei Revisori] deve predisporre una relazione accompagnatoria al rendiconto.

Art. 21 – Il Segretario e il Tesoriere

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere affidate alla medesima persona.

Il Segretario cura, sotto la direzione del Presidente:

- la redazione dei verbali delle riunioni delle Assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo, inserendoli nei rispettivi libri,
- la tenuta dei libri sociali, curandone gli aggiornamenti,
- l'invio di comunicazioni ai soci, con particolare riferimento alle convocazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione, tenendo aggiornati i registri di prima nota, gli eventuali libri contabili, l'archivio dei documenti contabili e contrattuali.

Su delega del Presidente o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze, il Tesoriere può compiere atti di ordinaria amministrazione.

Il Tesoriere deve consegnare almeno una volta all'anno un rendiconto della propria amministrazione al Presidente, che lo comunica al Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Risorse economiche

Il Fondo di dotazione dell'Associazione è costituito dai beni conferiti all'Associazione all'atto della sua costituzione e potrà essere incrementato con :

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo:

- della rendita del fondo di dotazione,
- delle quote associative annuali e di ogni altro contributo richiesto ai propri soci,
- dei corrispettivi relativi alle attività aperte ai non soci,
- delle liberalità pubbliche e private,
- dei contributi pubblici,
- delle raccolte occasionali di fondi,
- di ogni altra entrata e provento derivante dallo svolgimento delle proprie attività, ivi comprese quelle aventi natura commerciale.

Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art. 23 – L'Anno associativo

L'esercizio associativo ha durata annuale, dal 1 Settembre al 31 Agosto di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo.

Il bilancio preventivo e il rendiconto devono essere depositati presso la sede sociale, dove potranno essere visionati dai soci.

Art. 24 – Modifiche Statutarie

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera con la presenza di almeno 3/4 dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 25 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, con la maggioranza dei 3/4 dei soci che hanno diritto di voto all'Assemblea stessa.

Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad Enti individuati dall'Assemblea dei soci, con le formalità e nei limiti previsti dalla legge.

Art. 26 – Norme speciali

L'Associazione deve conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva cui è affiliata.

Art. 27 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni, alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva cui è affiliata.